

Roma Metropolitane in liquidazione
Via Tuscolana, 171/173
00182 Roma (RM)
C.F./P.IVA 05397401000

**Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città
di Roma**



Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
Responsabilità Civile Professionale (RCProf.le)



Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma (RM)- pec: gbsapri@legalmail.it

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto la cui responsabilità è coperta con la polizza
BROKER	La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).
SOCIETA'	L'impresa Assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici
FRANCHIGIA	La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
SCOPERTO	La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione
PERDITE PATRIMONIALI	I danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o corporali
POLIZZA/CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione
PREMIO	La Somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione
PRESTATORE DI LAVORO	tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato
RICHIESTA RISARCIMENTO	qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il risarcimento dei danni subiti;

La Società

.....

Il Contraente

.....

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività.

le garanzie saranno operanti per tutte le attività svolte direttamente o in qualità di committente o patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo e-mail - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo del contratto alla sua scadenza per una ulteriore annualità, alle medesime condizioni economiche e normative, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Rimane inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative ed economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs 163/2006.

Art. 2 – Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione GBSapri SpA. Anche ai sensi del D.lgs 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i. l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l'Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica – avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dello stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 3- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892,1893,1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4 – Coesistenza di altre assicurazioni

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 Cod. Civ; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 – Riferimento alle norme di legge – Foro Competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali- che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro- valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 6 – Pagamento del premio – Termini di rispetto

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza ritenuta formalmente corretta, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza. Trascorsi i 60 giorni l'operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (Art 1901 cc)

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificati dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare relativamente a ciascuna transazione il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3 c. 8 della Legge.

Art. 8 – Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra a mezzo PEC.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, La Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte.

Art. 9 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/16 s.m.i. ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società

.....

Il Contraente

.....

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporale e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti dai Prestatori di lavoro.

Coi termini di Prestatori di lavoro si intendono le persone fisiche di cui, nel rispetto della legislazione italiana in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento dell'accensione della polizza, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente nell'esercizio delle attività descritte in polizza e svolte nell'ambito delle unità produttive dell'Assicurato, incluse le persone fisiche:

- 1) Distaccate temporaneamente presso altre aziende italiane aderenti alla presente convenzione, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;
- 2) Per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a Istituti Previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; Fermo restando che:
 - a) La presente garanzia spiega i suoi effetti unicamente per la responsabilità civile attribuibile all'Assicurato in qualità di committente;
 - b) Restano comunque esclusi i danni conseguenti a rischi specifici propri dell'attività dei soggetti diversi dall'Assicurato.

La predetta copertura è da intendere estesa anche ai prestatori di lavoro che prestano la propria attività presso i cantieri.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del Prestatore di lavoro infortunato, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

A parziale deroga del comma 1 dell'Art. 1900 del Codice Civile le garanzie operano anche per i fatti imputabili a colpa grave degli Assicurati.

Art. 2 – Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- e) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime, quando la richiesta di risarcimento derivi direttamente da fatti di cui tali soggetti sono a conoscenza o che abbiano approvato o ratificato

Art. 3 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 CC.;
- e) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ccl aperta al pubblico;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivatigli dalla legge.

L'Assicurazione RCO non comprende i danni derivanti da:

- l) esplosivi
- m) malattie professionali;
- n) sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'asbesto o dall'amianto o prodotti contenenti l'asbesto/amianto;
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- r) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE, o derivanti in modo diretto o indiretto da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

Art. 4 – Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti e danni energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, da inquinamento isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesso o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio o smaltimento di rifiuti. La garanzia viene prestata nei limiti di €. 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con scoperto del 10% e minimo di €. 2.000,00

Art. 5 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il Mondo Intero.

Art. 6 – Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C..

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 7 Regolazione del premio

Il premio lordo di polizza si intende quale premio *flat*.

Art. 8 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quello in cui l'ufficio competente dell'Assicurato abbia avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione R.C.O..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 CC.).

Art. 9 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa approvati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 10 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte a mezzo mail al Broker o alla Società.

Art. 11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

Art. 12 Organizzazione prove, visite

La garanzia si intende prestata anche per:

- organizzazione prove ed esperimenti attinenti all'attività (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: esperimenti con i Vigili del Fuoco per verificare la resistenza al fuoco dei materiali delle carrozze delle metropolitane, prove pre-esercizio prima del collaudo definitivo e prima del passaggio di proprietà, etc)
- visite guidate ai cantieri.

Art. 13 Responsabilità personale

La responsabilità assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa:

- a) in capo ai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato compresi i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e di quant'altro ad essa riconducibile;
- b) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nei testi vigenti;
- c) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.lgs 196/2003, per danni compresi -a parziale deroga di quanto precedentemente normato - eventuali danni patrimoniali cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D.lgs 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili;
- d) dei soggetti:
 - impiegati in lavori socialmente utili;
 - utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dall'Amministrazione;
 - partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile;
 - delle famiglie affidatarie a cui l'Amministrazione, direttamente o nell'ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o ad esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti portatori di handicap;
- e) dei componenti il Nucleo di Protezione Civile, nello svolgimento delle attività e servizi connessi all'appartenenza al Nucleo.

Ai fini di questa specifica estensione:

- la Amministrazione non è considerata terza, ma sono terzi gli appartenenti alla stessa;
- sono esclusi i danni sofferti durante il loro uso dalle cose di proprietà o comunque concesse dalla Amministrazione e impiegate nello svolgimento delle attività del Nucleo.
- Il massimale di garanzia di cui all'Art. "Massimale di garanzia – Limiti di risarcimento" viene definito in €. 1.500.000,00(unmilioneacinquecentomila/00) per sinistro e anno assicurativo.
-

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante al CRAL ed ai soggetti che a qualunque titolo operano a favore dello stesso, dalla organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell'ambito delle proprie attività e competenze con esclusione dei danni ai locali ed alle cose ove tali manifestazioni si svolgono.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali fermi i limiti di indennizzo previsti in polizza.

Art. 14 Committenza

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

La Società

.....

Il Contraente

.....

PREMESSA

Premesso che la Spettabile “SOCIETA’ PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA DELLA CITTA’ DI ROMA in liquidazione in breve ROMA METROPOLITANE in liquidazione” è una società che è emanazione organica di Roma Capitale (unico proprietario che detiene il 100% del capitale sociale) ed ha per oggetto, lo svolgimento, regolato per i rapporti con l’Ente Proprietario da apposte Convenzioni e/o contratti e/o disciplinari in genere, di tutte le funzioni , comprese a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, quelle di progettista, autorità espropriante, stazione appaltante, responsabile del procedimento, alta sorveglianza e direzione lavori, coordinamento della sicurezza, connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento ed ammodernamento di tutte le linee metropolitane della città di roma, dei “corridoi della mobilità” in generale ed in particolare dei Corridoi Eur Toe de’ Cenci, Laurentino-Tor Pagnotta-Trigoria e Anagnina-Tor Vergata, dei sistemi innovativi di trasporto, inclusi i trasporti a fune, nonché di ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico in sede propria da realizzarsi nel territorio della città di Roma e delle relative opere connesse e/o complementari; la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti arrecati a terzi in relazione a quanto disciplinato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I: Proprietà e/o conduzione dei locali adibiti ad ufficio e relative e pertinenze;

SEZIONE II: Responsabilità Civile Professionale della Stazione appaltante – Progettisti, RUP e direttori dei lavori di esclusiva pertinenza dell’Assicurata.

SEZIONE I

Proprietà e/o conduzione dei locali adibiti ad ufficio e relative pertinenze

Art. 1 : Proprietà e conduzione degli uffici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- a) alla proprietà e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e delle attrezzature ivi esistenti, comprese insegne e tendoni;
- b) alla proprietà e conduzione dei locali degli uffici per spargimento d'acqua e rigurgito di sistemi di scarico purchè conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, restando inteso che la presente garanzia opera in eccedenza rispetto ad altre analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
- c) alla locazione dei locali degli uffici ai sensi degli artt.1588,1589 e 1611 cod.civ.(rischio locativo), restando parimenti inteso che la garanzia opera in eccedenza ad analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio
- d) alla proprietà e conduzione di uffici anche temporanei presso i cantieri (container attrezzati)
- e) fatti colposi o dolosi di praticanti ,dipendenti e collaboratori dello studio.

Questa specifica garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro, di un importo pari al massimale di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in polizza, si precisa che la copertura RCT di cui alla presente Sezione I opera per le attività svolte dall'Assicurata anche diverse dalla proprietà e conduzione degli uffici, fermo restando che non ci potrà essere sovrapposizione e/o cumulo tra le coperture prestate dalle diverse Sezioni di polizza.

Art. 2 : Qualifica di terzi ai dipendenti non soggetti all'assicurazione INAIL

Sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

Art. 3 : Fornitori come terzi

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.P.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

a) Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

b) L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

Art. 4 : Danni a veicoli sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.P.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.P.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

Art. 5 : Committenza Auto

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.P.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Art. 6 : Malattie professionali

6.1) OGGETTO

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 delle C.P.A., la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le malattie professionali sofferte dai Prestatori di lavoro addetti alle attività descritte in polizza.

Coi termini "Prestatori di lavoro" di intendono i soggetti di cui all'art. 1 lett. B) delle C.P.A.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del Prestatore di lavoro infortunato, con gli obblighi per l'assicurazione di legge a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

6.2) INIZIO E TERMINE

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni precedenti la data di effetto dell'assicurazione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

6.3) MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di €. 250.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto. In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

6.4) ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di AIDS;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti a:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione

6.5) DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società o al Broker l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 7 – ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

Art. 8 – GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;
- da sinistri cagionati da colpa grave.

Art. 9 – SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato. La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

Art. 10– ATTIVITA' RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

Art. 11 – COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.P.A., l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di € 80.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

Art. 12 – DANNI DA INCENDIO

In deroga dell'art. 3 delle C.P.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal

Contraente/Assicurato, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di € 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo o per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

Art. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA E DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche ai dipendenti designati come "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.lgs 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

Data / /

La Società

Il Contraente

SEZIONE II

Responsabilità Civile Professionale dei progettisti, dei rup e dei direttori dei lavori di esclusiva pertinenza dell'Assicurata

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi da persone delle quali debba rispondere quale Stazione Appaltante e/o incaricata della funzione di assistenza e della direzione e progettazione, nell'espletamento delle funzioni di Progettista, Responsabile unico del procedimento o di supporto alla sua attività così come individuata dalla normativa in tema di contrattualistica pubblica, Direttore tecnico, Direttore dei lavori, Responsabile dei lavori e Responsabile dell'Alta Sorveglianza, Coordinatore per la sicurezza, Direttore dell'Esecuzione. Le garanzie sono inoltre estese allo svolgimento della funzione di Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

A parziale deroga del comma 1 dell'Art. 1900 del Codice Civile le garanzie operano anche per i fatti imputabili a colpa grave degli Assicurati.

Art. 2 – NORME SPECIALI

- a) Assicurati addizionali
L'assicurazione vale anche per la responsabilità professionale personale di amministratori e dipendenti tecnici ai quali è affidata la progettazione, assistenza/direzione dei lavori e collaudo tecnico delle opere.
- b) Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni al decreto stesso)
L'assicurazione di cui all'articolo 1 che precede vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili, quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute, sia durante la progettazione sia durante la realizzazione di opere per le quali è incaricato della progettazione e della assistenza/direzione dei lavori.
- c) Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008)
Qualora l'Assicurato sia stato designato quale responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'Art.8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nei luoghi di lavoro realizzati negli edifici da lui progettati, l'assicurazione copre la responsabilità civile a lui derivante dall'espletamento del predetto incarico per i danni corporali sofferti dai lavoratori impiegati nei predetti luoghi di lavoro.
- d) Si precisa che le garanzie di polizza risultano altresì operanti in favore dei soggetti assicurati di cui all'Art. 1 ed all'art. 2 nell'ipotesi in cui i medesimi, nell'ambito di un accordo sottoscritto tra la Contraente ed altra società, siano tenuti a prestare la loro attività professionale a favore di un soggetto diverso dalla Contraente, quale a titolo indicativo e non limitativo nell'ambito del contratto di collaborazione sottoscritto con Roma Servizi per la Mobilità.

Art. 3 –VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a condizione che l'Assicurato nonchè:

- le persone della cui opera egli si avvale, siano iscritti, ove previsto, negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione; fermo quanto precede e quant'altro previsto dal presente contratto, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione;
- le persone di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2) delle C.P.A. e le società delle quali egli, o questi ultimi, siano illimitatamente responsabili o sulle quali esercitino il controllo o siano controllate, non siano anche incaricati della realizzazione delle opere progettate né partecipino ad appalti di opere o siano concessionari di opere pubbliche o subappaltatori e cottimisti; la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C..

Art. 4 -ESCLUSIONI

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3) delle C.P.A., l'assicurazione non vale per i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell'Assicurato ed a quelle delle quali esse fanno parte, nonché per i sinistri:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
- b) conseguenti a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi;
- c) conseguenti a prestazioni professionali relative ad opere diverse da quelle rientranti nelle categorie espressamente indicate nell'Art.1 e nell'art. 2 che precedono.
- d) Ascrivibili alla responsabilità amministrativa/amministrativo contabile delle figure assicurate;

Art. 5 -DANNI ALLE OPERE

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4 che precede, Esclusioni, della Sezione II - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per:

- a) i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
- b) le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette; purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo riconducibili all'attività delle figure indicate all'Art. 1 ed all'art. 2.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione – Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 6 -INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per:

- a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- b) mancato godimento di edifici adibiti a civili abitazioni;

purché derivanti da danneggiamenti materiali a cose indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione – Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 7 -NORME URBANISTICHE - REGOLAMENTI EDILIZI

A parziale deroga dell'Art. 4 lett. b) che precede– Esclusioni, della Sezione II – vale anche per le perdite patrimoniali arretrate a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate e dirette in conseguenza dell'involontario mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi.

L'assicurazione non vale per le prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità.

Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di cui alla precedente condizione particolare INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ.

Art. 8 -ALTRI PREGIUDIZI ECONOMICI

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per:

- a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- b) mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione;

non derivanti da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera, emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei lavori, riconducibili all'attività delle figure indicate all'Art 1 ed all'Art. 2, che rendano l'opera stessa inutilizzabile, anche parzialmente, per gli scopi ai quali era destinata.

L'opera si intende ultimata qualora, nel corso della validità del contratto, si verifichi una delle seguenti circostanze che determinino l'accettazione dell'opera stessa senza riserve da parte del committente:

- c) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- d) consegna anche provvisoria dell'opera al committente;
- e) uso dell'opera secondo destinazione.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione – Art 3 delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 10% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 9 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi (anche con colpa grave) nello svolgimento delle seguenti attività accessorie agli incarichi di progettazione, assistenza/direzione dei lavori:

- rilievi geometrici, operazioni di estimo, contabilità lavori, assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza:

- dell'irrogazione di sanzioni amministrative del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- di smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purchè non derivanti da furto, rapina o incendio.

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali, salvo quelle espressamente previste dal presente articolo, derivanti:

- da prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità;
- da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di: finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari;
- da attività inerenti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendio, salvo quanto diversamente disciplinato;
- dall'attività di gestione di patrimoni e consulenza organizzativa, dall'espletamento di incarichi giudiziari, arbitrari e peritali;
- da pretese avanzate dai committenti in relazione a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza;
- dal trattamento di dati personali e diffusione di dati e/o notizie in contrasto con la legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto diversamente disciplinato.

Per perdite patrimoniali si intendono i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza (diretta od indiretta) di danni materiali o di danni corporali.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione – Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 10% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 10 -DANNI DA INQUINAMENTO

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Particolari di Assicurazione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone conseguenti a inquinamento provocato dall'attività della Contraente

Sono escluse dalla garanzia le opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale destinati alla depurazione di acque o di reflui od al trattamento di rifiuti (vedi allegato A al DPR 34/2000).

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione – Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 11 – Legge n. /196/2003

Premesso che l'assicurato dichiara di aver adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legge n.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale previsto in polizza per sinistro e per periodo relativamente alla presente sezione.

Si precisa che la copertura di cui alla presente Sezione II, relativamente all'art. 11 "Legge n. 196/2003" opera anche in relazione ai profili di responsabilità ascrivibili agli amministratori e/o dipendenti preposti dell'Assicurato.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II

Art. 1 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo o anche non anteriormente allo stesso ma non prima del 01.12.2004.

Qualora il medesimo sinistro sia conseguenza di distinti errori professionali, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo errore.

Art.2 - PLURALITA' DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabili all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 3 – MASSIMALI – LIMITI DI GARANZIA

Le garanzie di cui al presente contratto sono prestate fino a concorrenza di un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a €(parametro soggetto ad offerta tecnica) per ognuna delle due sezioni.

Art.4 – SCOPERTIE FRANCHIGIE

Ove non sia diversamente previsto, le garanzie di cui al presente contratto sono prestate previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro:

A) con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di Euro 50.000,00 per le garanzie di cui alla Sezione I;

B) con il minimo di Euro.....(parametro soggetto ad offerta tecnica) ed il massimo di euro.....(parametro soggetto ad offerta tecnica) per le garanzie di cui alla Sezione II.

Art. 5 – ESCLUSIONE R.C. AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ad integrazione dell'art. 3 delle Condizioni Particolare, dell'6.4 della Sezione I) e dell'Art.4 della Sezione II) si precisa che sono escluse dalla copertura tutte le fattispecie di danno ascrivibili alla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo Contabile a carico delle persone fisiche (professionisti) assicurate.

Art. 6 – Misure Restrittive – Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Data

La Società

Il Contraente

Estensione delle garanzie di cui alla SEZIONE II alla Responsabilità Civile Professionale dell'Organismo di Ispezione e Verifica dei progetti interno - ODI

(garanzia opzionale valida solo se offerta in sede di gara dal concorrente)

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto nella Sezione II del contratto le garanzie risultano estese anche alle Responsabilità Civile gravante sulla Stazione Appaltante in conseguenza degli errori professionali commessi dai componente dell'Organismo di Ispezione e verifica dei progetti interno (ODI).

Art. 2 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo o anche anteriormente allo stesso, ma non prima del 01/12/2004.

Art.3 – MASSIMALI – LIMITI DI GARANZIA

Le garanzie di cui alla presente estensione sono prestate fino a concorrenza di un massimo risarcimento per sinistro pari ad **euro**(parametro soggetto ad offerta tecnica), fermo il limite di risarcimento per anno previsto dalla Sezione II.

Art.4 – SCOPERTE E FRANCHIGIE

Le garanzie di cui alla presente estensione sono prestate previa applicazione di una franchigia per ogni singolo sinistro, pari a **euro.**(parametro soggetto ad offerta tecnica).

Data

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 - Durata Impostazione e revisione del contratto (CGA)

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede (CGA);

Art. 4 - Coesistenza di altre assicurazioni (CGA)

Art. 5 - Riferimento alle norme di legge - Foro Competente (CGA)

Art. 6 - Pagamento del premio termini di rispetto (CGA);

Art. 5 - Estensione territoriale (CPA);

Art. 6 – Anticipata risoluzione del contratto (CPA);

Art. 7 - Variazioni di rischio (CPA);

Art. 8 – Regolazione premio (CPA);

Art. 9 – Denuncia dei sinistri- Obblighi dell'Assicurato (CPA);

Data

La Società

.....

Il Contraente

.....

ACETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 679/16, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

.....

Il Contraente

.....